



COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366
P. IVA: 01175240488

COPIA

**ORDINANZA
DEL SINDACO
Registro Generale n. 24 del 17-04-2020**

**Oggetto: ULTERIORI MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19**

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;



VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio.»

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio.»

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.»

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 recante «Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.»

VISTO il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 1 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. »

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'esigenza primaria è quella di evitare tali assembramenti al fine di scongiurare il diffondersi del coronavirus nel territorio;

VISTA l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ed in modo significativo nell'ambito del territorio locale per cui è necessario porre in essere le misure di contenimento e di gestione epidemiologica;

VISTO pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti e di emergenza per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio;



CONSIDERATO che, la situazione d'emergenza determinata dal possibile diffondersi dell'epidemia e dal numero limitato di posti letto di terapia intensiva presso l'ospedale del territorio del Mugello, siano tutte circostanze idonee a legittimare l'adozione del presente provvedimento contingibile urgente;

RITENUTO, pertanto, assolutamente necessario e urgente, in via precauzionale, a tutela della salute dei cittadini, adottare ogni misura idonea per ridurre al minimo le situazioni che li espongono al rischio ed alla necessità di dover ricorrere ai servizi e alle cure ospedaliere, in questa fase di emergenza;

DATO ATTO, altresì, che sempre per tale finalità, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie degli animali da affezione, per il tempo strettamente necessario, nonché l'esercizio indispensabile dell'attività motoria individuale, solo nelle aree in prossimità della propria residenza, domicilio o dimora, comunque non oltre 1000 metri dalla stessa;

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 numero 833 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, con particolare riferimento all'articolo 50 che espressamente prevede, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, che le ordinanze contingibili ed urgenti siano adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale;

RITENUTO necessario ricorrere all'esercizio del potere dell'ordinanza contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

AMMESSI gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal Decreto Legge 25 marzo 2020, che prevede che gli stessi siano giustificabili, previa le autocertificazioni di legge, esclusivamente per:

- ï Comprovate esigenze lavorative;
- ï Assoluta urgenza;
- ï Situazioni di necessità;
- ï Motivi di salute;

ORDINA

In via precauzionale, con effetto immediato e fino al 3 Maggio 2020, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, quanto segue:

le tassative motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (per lavoro, ragioni di salute o altre necessità come, ad esempio, gli acquisti di generi alimentari) devono sussistere anche in caso di utilizzo delle biciclette, di spostamenti a piedi e con qualsiasi altro mezzo di circolazione;



COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Tel. 055-819941

l'uscita dalla propria abitazione motivata dall'esercizio indispensabile dell'attività motoria individuale o l'uscita con l'animale di compagnia sono consentite in prossimità della propria abitazione e comunque non oltre i 1.000 metri dalla stessa, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;

Che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa al Prefetto di Firenze, al Comando Stazione Carabinieri e al Comandante della Polizia Municipale;

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale, stante la previsione dell'art. 4, ultimo comma, del Decreto del Presidente dei Ministri 8.3.2020, di cui la presente ordinanza costituisce provvedimento attuativo e salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso avanti al T.A.R. della Toscana, entro il termine di sessanta giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, termini che decorrono dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
F.to Buti Giampaolo